

TRIBUNALE VITERBO

21 NOVEMBRE 1986

PRESIDENTE: CALIENDO
ESTENSORE: BIANCHINI
IMPUTATO: P.G.

**Tributi • Violazione obblighi
relativi alle scritture contabili •
Memorizzazione dei dati su
supporto magnetico • Omessa
trasposizione su supporto
cartaceo • Reato • Insussistenza •
Fattispecie.**

Non costituisce reato la mancata trasposizione dei dati contabili memorizzati in un supporto magnetico su un supporto cartaceo, vidimato e bollato, entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 22 d.P.R. 600/1973 in quanto deve ritenersi la perfetta equivalenza tra l'immagazzinamento dei dati in memoria e la loro trascrizione sui registri incontabili offrendo la registrazione su nastro le medesime garanzie contro l'alterazione della realtà contabile che costituisce la ratio della tutela dettata nel n. 1 del comma 2 dell'art. 1, legge 7 agosto 1982, n. 516.

Contro P.G. imputato:

A) del reato p. e p. dell'art. 1, comma 2, n. 1 legge 7 agosto 1982, n. 516 per avere, nella sua qualità di amministratore unico della E. Frutta s.r.l. omesso di annotare, sul libro giornale, scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 14 d.P.R. n. 600/1973, lett. a), i corrispettivi relativi alla cessione di prodotti ortofrutticoli per il periodo 1° marzo-13 aprile 1985 per un ammontare pari a L. 337.648.010. Accertato in Viterbo il 13 giugno 1985;

B) del delitto p. e p. dall'art. 4, n. 7, legge 7 agosto 1982, n. 516 per avere il fine di evadere l'imposta sui redditi e sull'IVA, nella sua dichiarazione annuale dei redditi relativi all'anno 1983, presentata entro il 31 maggio 1984, un bilancio in cui venivano dissimulati componenti positive di reddito per com-

plesive L. 46.485.803 (di cui L. 42.975.531 per differenza attinente al maggior quantitativo delle rimanenze finali di prodotti ortofrutticoli effettivamente giacenti rispetto a quello inferiore indicato in bilancio e L. 3.510.272 per omessa indicazione di maggiori ricavi derivanti da vendita di prodotti senza fattura), sì da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione, con il reddito imponibile in essa attestato per L. 18.480.000.

In Viterbo il 13 giugno 1985.

IN FATTO E IN DIRITTO. — A seguito di una verifica fiscale effettuata il 13 giugno 1985 da ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari nei confronti della s.r.l. E. Frutta con sede in Viterbo si inoltrava rapporto alla locale Procura della Repubblica circa presunte irregolarità fiscali aventi anche rilevanza penale. In particolare si evidenziava come i dati da riportare sul libro giornale, pur essendo stati memorizzati su apposito supporto magnetico non erano stati trasferiti su supporto cartaceo, vidimato e bollato, entro il prescritto termine di sessanta giorni, come previsto dall'art. 22 d.P.R. n. 600/1973; partendo dal giorno dell'accesso, 13 giugno 1985, risultavano pertanto omesse tutte le registrazioni relative al periodo 1° marzo-13 aprile 1985. Si sottolineava peraltro che, a richiesta dei verbalizzanti la ditta aveva provveduto a stampare la parte relativa a detto periodo del libro giornale. L'ammontare dei corrispettivi da ritenersi non registrati nei termini di legge era pertanto quantificato in L. 337.648.010.

Nel corso della verifica veniva reperito, nei documenti esibiti dalla parte, un elaborato meccanografico di magazzino

* La sentenza, che non risulta avere precedenti editi, è riportata anche su *Corr. trib.*, 1987, 918 ove si pubblica anche il testo dell'impugnazione del P.M. avverso la decisione assolutoria.

contenente rimanenze finali al 31 dicembre 1983 pari a L. 49.166.081 contrastante con il valore delle giacenze di magazzino risultanti dal bilancio e nei libri e registri obbligatori pari a L. 6.190.550.

Con riferimento all'esercizio 1983 si operava altresì un conteggio di controllo tra le risultanze dei registri di carico e quelli di scarico di tre tra i prodotti più significativi venduta dalla E. Frutta — pere, mele, arance —; si appurava così, per le mele, una rimanenza di magazzino inventariata superiore a quella calcolata, per cui la differenza in più di merce inventariata si assumeva acquistata, per le pere e le mele, senza fattura; riguardo alle arance invece le risultanze dell'accertamento erano opposte dal momento che risultava in magazzino una quantità inferiore a quella effettiva; da ciò se ne deduceva che la differenza si riferiva a vendite senza fattura.

Estrapolando il prezzo medio ponderato delle tre categorie di frutta si evidenziava come si fosse in presenza di una violazione degli obblighi di fatturazione di acquisti pari a L. 3.472.497 e di una violazione degli obblighi di fatturazione per operazioni imponibili effettuate — e cioè vendite senza fattura — limitatamente alle arance, per L. 3.510.272. Sommando la differenza tra le giacenze di magazzino come sopra indicate alla somma delle vendite senza fattura i riportanti addebitavano alla società di aver dissimulato componenti positive di reddito nel bilancio del 1983 pari a L. 46.485.803; così facendo l'amministratore unico della E. Frutta, P.G. avrebbe alterato in misura rilevante il risultato della dichiarazione annuale dei redditi relativi all'anno 1983 che attestava un reddito imponibile di L. 18.480.000.

A seguito di tale rapporto la Procura della Repubblica iniziava procedimento penale nei confronti del ricordato P. per i reati specificati in epigrafe. L'imputato, interrogato durante l'istruttoria, evidenziava come la mancata stampa nei termini di legge dei dati già presenti nei supporti magnetici dell'elaboratore era dovuta ai frequenti guasti dell'apparato elettronico; sosteneva che il tabulato illustrante rimanenze di magazzino di gran lunga superiori a quelle riportate nel bilancio 1983 era una prova del funzionamento dell'elaboratore effettuata

nel 1982; contestava in ogni caso il metodo eseguito dagli ispettori fiscali nel precisare le percentuali di ricarico dei prodotti ortofrutticoli presi a riferimento per la determinazione del reddito. Espletata la sommaria istruttoria l'imputato è stato citato a comparire davanti all'intestato Tribunale per rispondere dei reati descritti nell'epigrafe.

All'odierno dibattimento l'imputato, interrogato, ha confermato le dichiarazioni rese in istruttoria; i testi escussi si sono riportati agli atti a loro firma; data lettura degli atti consentiti il pubblico ministero e il difensore dell'imputato hanno concluso come da separato verbale.

Risulta pacifico in atti che il P. non ha rispettato il termine di sessanta giorni di cui all'art. 22, d.P.R. n. 600/1973 in quanto solo a richiesta dei verbalizzanti venne effettuata la traslazione dei dati relativi al periodo 1° marzo-13 aprile 1985 dai supporti magnetici dell'elaboratore della ditta al supporto cartaceo; ritiene peraltro il Collegio che l'imputato debba essere mandato assolto dal reato *de quo*, sia perché non è stata dimostrata non corrispondente a verità la circostanza, illustrata dal P., secondo la quale i continui guasti dell'elaboratore avrebbero impedito una magnetica sul libro giornale — con i riflessi sull'elemento psicologico che tale situazione di incertezza sulla reale funzionalità del complesso macchinario determinava — sia soprattutto perché deve ritenersi la perfetta equivalenza, ai fini del rispetto della normativa penale richiamata in imputazione, tra l'immagazzinamento dei dati in memoria — in gergo *input* — e la sua trascrizione sul registro, per come ovviamente la fattispecie si è atteggiata nel caso concreto. Ed invero risulta dagli atti innanzi tutto che su semplice richiesta dei verbalizzanti vennero stampati i dati contabili richiesti; in secondo luogo non è contestato che gli altri libri contabili fossero regolarmente tenuti, per modo che potevasi in ogni momento effettuare un controllo per così dire incrociato sulla ritualità delle scritture contabili. Considerando che, a garanzia della perfetta ricostruzione delle risultanze contabili iscritte nel registro giornale vi sono delle precise norme attinenti alla sua regolare tenuta — vidimazione, divieto di abrasioni o

cancellature, scritturazione progressiva — e che anche la registrazione su nastro magnetico dà le medesime garanzie contro l'alterazione, in considerazione della tecnica di registrazione sequenziale, risulta quindi insussistente il pericolo di evasione o comunque di alterazione della realtà contabile che costituisce la *ratio* della tutela dettata nel n. 1 del comma 2 dell'art. 1, legge 7 agosto 1982, n. 516 (cfr. in tal senso Trib. Firenze, Sez. I Pen., 11 marzo 1986, in *Corr. trib.*, n. 28, 1986, p. 1960). Ad ulteriore riprova dell'assunto di cui sopra giova ricordare, a fini espositivi, che la stessa Amministrazione finanziaria ha sancito la predetta equiparazione prevedendo espressamente che, ai fini delle imposte dirette, il termine di giorni sessanta deve venir inteso come registrazione delle transazioni su supporti fisici riconoscendo la possibilità di stampare il relativo giornale a fine anno (cfr. circ. n. 40 prot. n. 9/4056 del 28 novembre 1984 Dir. gen. imposte dirette) il che equivale ad equiparare la registrazione nei modi manuali all'*input* dei dati nei sistemi computerizzati. In questa prospettiva la scritturazione viene considerata come elemento estrinseco e formale in esecuzione della già avvenuta memorizzazione.

Per le suesposte ragioni l'imputato va assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato dall'imputazione *sub A*).